

La chiamata del terzo è sostanzialmente regolata dall'art. 106 c.p.c. e processualmente dall'art. 269 c.p.c. L'articolo 269 negli anni è stato oggetto delle seguenti modifiche.

Versione originale in vigore fino al 1990

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'articolo 163-bis. [II]. Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza. [III]. La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo può costituirsi a norma dell'articolo 166 o all'udienza

Articolo totalmente sostituito dall'art. 29 Legge 26 novembre 1990 n. 353

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

[II]. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

[III]. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

[IV]. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

[V]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo.». (comma poi modificato nel 2005)

Comma 5 modificato dall'art. 21 lettera p) della Legge 28 dicembre 2005 n. 263

[V]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo

Essendo i riti davanti al Tribunale e davanti al Giudice di Pace diversi - in particolare davanti al giudice di pace la costituzione, anche con domande particolari come riconvenzionali e chiamate di terzo, a differenza del Tribunale, è consentita fino alla prima udienza - diverso è il regolamento della chiamata di terzo.

Davanti al Tribunale il convenuto deve (ovviamente costituendosi venti giorni prima) chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza. Una volta autorizzato effettua la chiamata.

Se per caso è l'attore, che in conseguenza delle difese del convenuto (che peraltro potrebbe accadere che si costituisse anche direttamente in prima udienza) deve effettuare la chiamata, l'attore stesso deve chiederla entro la prima udienza. In sostanza deve esaminare con attenzione la comparsa depositata in prima udienza onde evitare di decadere.

Davanti al giudice di pace tutto ciò non accade perché la chiamata del terzo può essere fatta dal convenuto mentre si costituisce in prima udienza. Il giudice in tal caso la autorizza con idoneo rinvio. La chiamata di un terzo da parte dell'attore (es. la propria assicurazione a fronte della riconvenzionale del convenuto) va fatta sempre in prima udienza, dopo attento esame della comparsa del convenuto (o chiedendo un termine, ipotesi peraltro da evitare perché resta alquanto discusso quale sia realmente la prima udienza davanti al giudice di pace).

In proposito: *All'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività.* Cassazione civile 17/04/2013 n. 9359

Nel procedimento davanti al giudice di pace, il convenuto che intende chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e presentare a pena di decadenza nell'atto di costituzione (anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza) la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e di spostamento della data della prima udienza; se il convenuto si costituisce direttamente in udienza e la chiamata del terzo è resa necessaria dalle attività svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice dovrà comunque concedere la predetta autorizzazione e fissare una nuova udienza. Cassazione civile, sez. III, 19/02/2013, n. 4034

Al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva (Cass. 10.4.2008 n. 9350 e Cass. 4034/13 cit.)

Un caso particolare – Opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata di terzo -

NOTA - Va premesso per inciso che vari opposenti provvedono a citare in giudizio già con l'opposizione sia il ricorrente opposto sia pure un eventuale terzo coinvolto. Trattasi di una prassi alquanto usata, ammessa di fatto (e sanata, se non altro perché spesso il terzo si costituisce) che peraltro non è affatto corretta.

Oramai 12 anni, la Corte di Cassazione, con orientamento mai più rimesso in discussione a partire dal 2000, ha chiarito come l'opponente (nell'opposizione a decreto ingiuntivo), essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l'autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all'art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo. Avendo invece nel caso che qui occupa l'opponente direttamente evocato in

giudizio il terzo, la domanda nei confronti dello stesso va dichiarata inammissibile. (Cass. n. 1920/2011, Cass. n. 4800/2007, Cass. n. 13272/2004, Cass. n. 1185/2003, Cass. n. 3156/2002, Cass. 8718/2000). Tribunale Reggio Emilia 07/06/2012 n. 1092 Dr. Morlini

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace, l'opponente che intenda chiamare un terzo in causa, avendo posizione di convenuto, deve farne richiesta nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, non potendo formulare l'istanza direttamente in prima udienza. Cassazione civile, sez. II, 14/05/2014, n. 10610

Quello che non può fare l'opponente a decreto ingiuntivo (oltre che evocare direttamente il terzo in giudizio) è quindi di chiedere la chiamata solo in prima udienza. Deve farlo nella citazione in opposizione che è la sua prima difesa.

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art.269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto. Tribunale Milano, sez. VI, 17/04/2012, n. 4486